

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEI RIFUGIATI UCRAINI

Articolo 1 Oggetto dell'accordo

1. L'accordo ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
2. I servizi oggetto del presente capitolato sono regolati da apposito Accordo di Programma ex art. 15 L. 07/08/1990 n. 241 e sono prestati con:
 - a) centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera B), punto 8, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4, lettere a) e d), da parte del migrante. L'erogazione dei rimanenti servizi sono espletati in modalità di rete di cui al successivo punto c);
 - b) centri collettivi con capacità ricettiva fino a 50 posti. Per centro collettivo si intende una struttura immobiliare ovvero un complesso di strutture non avente le caratteristiche dell'unità abitativa di cui alla lettera a) all'interno della quale tutti i servizi di cui ai successivi articolo 2 lettera B) punto 5, articolo 3 comma 1, e articolo 4 comma 1, sono erogati dal gestore.

Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera a), i servizi previsti dal presente capitolato e dalle relative specifiche tecniche sono erogati secondo modalità in rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi.

In tal caso, la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all' Allegato A, è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa bensì al numero dei posti complessivamente destinati all'accoglienza.

La presente disposizione trova applicazione nel caso di singole unità abitative collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche.

3. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2 Erogazione di servizi e fornitura di beni

1. Il Comune, direttamente o attraverso l'ente gestore incaricato, assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegate al presente capitolato (all. 1 BIS per centri di cui all'art. 1, comma 2 lettera a, ed all. 2 BIS per centri di cui all'art. 1, comma 2 lettera b) , che ne costituiscono parte integrante.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

- a) la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche
- b) informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
- c) il rilascio allo straniero di un tesserino (*badge*) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze, ad esclusione dei centri ove l'entrata e l'uscita degli stranieri non sono consentite. Il rilascio del *badge* ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti, nei casi espressamente autorizzati dal Comune, da un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo;
- d) la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni del Comune, dei visitatori ammessi al centro;
- e) la comunicazione giornaliera al Comune, secondo le modalità dallo stesso indicate, delle presenze giornaliere nel centro, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
- f) i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, nonché all'eventuale assistenza per il colloquio con la Commissione territoriale da remoto;
- g) i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
- h) la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dal Comune;
- i) le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
- j) il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio comprende:

1. il servizio di mediazione linguistico-culturale. Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;
2. il servizio di informazione e orientamento legale. Il servizio assicura l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell'ente gestore, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri
Il servizio assicura, altresì, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro;
3. il servizio di orientamento al territorio. Il servizio garantisce il necessario supporto nelle procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto; facilita l'accesso dei beneficiari nella fruizione dei servizi erogati sul territorio, nonché l'informazione sulla normativa italiana in materia

di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio;

4. il servizio di assistenza sociale. Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura altresì l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
5. il servizio di assistenza psicologica. Il servizio garantisce, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze della persona. Nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, è garantita l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari finalizzati all'adozione ed attuazione di misure di assistenza e di supporto;
6. il servizio di somministrazione di corsi di lingua italiana. Il servizio è finalizzato a facilitare l'apprendimento della lingua italiana, sia scritta che parlata;
7. il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene). Nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), il servizio è assicurato attraverso la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche;
8. il servizio di lavanderia. Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri. Per i centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il servizio è sostituito dalla fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (All. 1 bis) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei migranti ospiti;
9. il servizio di trasporto. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nelle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE.

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. E' inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche, gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

1. Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:
 - effetti letterecci;
 - prodotti per l'igiene personale;
 - kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, e scheda telefonica);
 - pocket money;
 - materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, nonché materiale scolastico e ludico per i minori.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (All. 1 bis e 2 bis), nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene), assicurando l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.
2. Il Comune si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. Il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) nei centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
4. I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore.

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Per i centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il servizio comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
 - b) pulizia e disinfezione degli uffici;
 - c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Prefettura e gli enti locali; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 - f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
 - g) raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
 - h) cura delle aree verdi.
2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizia".
3. Nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lett.a, i servizi di cui alle lett. a) e d) del presente articolo sono sostituiti con la fornitura di prodotti ed attrezzature indicati nelle specifiche tecniche (All. 1 bis) per l'igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi a cura dei migranti ospiti. I rimanenti servizi di cui alle lett. b), c), e), f) g) e h) sono espletati dal soggetto gestore.

Articolo 5

Personale

1. Il Comune, direttamente o attraverso l'ente gestore incaricato, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'accordo, si impegna ad acquisire il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari.
2. Il Comune, direttamente o attraverso l'ente gestore incaricato, assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
3. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A.
Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
4. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ed anche a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, Il Comune, direttamente o attraverso l'ente gestore incaricato, è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella in Allegato A,
5. Il Comune, direttamente o attraverso l'ente gestore incaricato assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. Il Comune verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri.
6. Il Comune, direttamente o attraverso l'ente gestore incaricato, ha facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso Il Comune, direttamente o attraverso l'ente gestore incaricato, si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta al fine di garantire la continuità del servizio.

Articolo 6

Direttore del centro

1. L'ente gestore incaricato, nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti del Comune in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente al Comune eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:
 - all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni del Comune ;
 - ad effettuare eventuali notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale;

- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti al Comune.

Articolo 7

Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della Salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'ente gestore incaricato, è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Comune o l'ente gestore incaricato si obbligano, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Il Comune o l'ente gestore incaricato garantiscono, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. E' a carico del Comune o dell'ente gestore incaricato l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
5. Il soggetto gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
6. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari ed il Comune .

Articolo 9 Beni immobili

1. L'ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza e dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore e gli "standard igienico-sanitari e dimensionali" indicati nell'Allegato "C" agli atti di gara.
L'Ente Gestore, per tutte le strutture messe a disposizione, produrrà al Comune certificazioni di agibilità e conformità urbanistica, attestazioni asseverate da tecnico abilitato comprovanti la conformità degli impianti elettrici e termoidraulici alle prescrizioni di legge.
2. In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte del Comune delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. Il Comune, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, valuta le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.
3. Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione del Comune che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta.
4. Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.
5. Il Comune, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

Articolo 10 Stipulazione dell'accordo

L'Accordo di Programma ex art. 15 L. n. 241/1990 è stipulato tra il Comune di XXX e la Prefettura UTG, alla quale l'Ente Locale ha manifestato la propria disponibilità ad assicurare l'accoglienza e l'integrazione nel proprio territorio di cittadini ucraini che dovessero pervenire su questo territorio provinciale.

Articolo 11 Determinazione dell'importo del contratto

1. L'importo massimo del contratto è determinato:
 - a) dal prezzo *pro-capite pro-die* offerto moltiplicato per il numero dei posti e per il numero dei giorni previsto dal disciplinare di gara.
A tale importo si aggiungono:
 - il prezzo offerto per il singolo kit di primo ingresso e Scheda Telefonica moltiplicato per il numero dei posti considerando un *turnover* di 2 volte l'anno;
 - l'importo del *pocket money* moltiplicato per il numero dei posti e per il numero dei giorni;
 - l'eventuale costo dei pannolini per neonati di età inferiore a 30 mesi;

- il rimborso del monte orario per il presidio medico di cui alle specifiche tecniche.

L'importo pro capite pro die che il Comune rifonderà per ciascun ospite, sarà variabile a seconda della tipologia di accoglienza e dei rispettivi servizi di capitolato.

2. All'importo come sopra determinato si aggiungono gli oneri di sicurezza di natura interferenziale, se esistenti.
3. L'Ente Gestore prende atto che, l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Articolo 12

Cauzione

L'Ente Gestore, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare le garanzie definitive previste dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 sull'importo contrattuale.

Articolo 13

Eventuali modifiche dei contratti

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, il Comune può richiedere l'esecuzione delle stesse, se ciò risulta compatibile con la procedura di gara eventualmente attuata dallo stesso per l'affidamento del servizio.
2. IL Comune si riserva di richiedere all'Ente gestore una variazione delle prestazioni, se ciò risulta compatibile con la procedura attuata, nei termini di seguito indicati:
 - a. un aumento o una diminuzione dei posti e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori. Di conseguenza l'Ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'accordo, adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella in Allegato A. Tali variazioni vengono effettuate agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'accordo iniziale;
 - b. un aumento delle prestazioni sanitarie complementari, in funzione delle effettive condizioni di salute dei migranti presenti nel centro, in base alle quali possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto ai livelli minimi previsti nel capitolato e nelle relative specifiche tecniche. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate a parte rispetto al prezzo pro capite pro die, sulla base di specifica rendicontazione e secondo le tariffe previste dal CCNL.
 - c. un aumento delle unità di personale o un aumento di alcune prestazioni contrattuali rispetto ai livelli minimi previsti nel capitolato in funzione della necessità di tutelare la salute, la sicurezza dei migranti e del personale che opera presso i centri. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate secondo quanto indicato in tabella A.

Articolo 14

Durata dell'accordo e opzione di rinnovo

1. La durata dell'accordo è di 12 mesi rinnovabili per un periodo di eventuali ulteriori 12 mesi, se il rinnovo è richiesto dal Ministero dell'Interno.

2. In caso di rinnovo, il Comune procederà a stipulare un nuovo contratto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l'eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
3. Il Comune comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'accordo mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 15

Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, il Comune ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili, acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, il Comune, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento il Comune può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, il Comune procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.

Articolo 16

Affidamento della gestione del centro a soggetto terzo

1. L'affidamento ad un soggetto gestore da parte del Comune è ammesso a condizione che siano rispettate le procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento degli enti locali, che ne consentano la deroga.
2. I gestori terzi dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per l'affidamento. In caso di perdita di detti requisiti, Il Comune revocherà l'affidamento operato.
3. Il Comune si impegna a sostituire i terzi gestori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Il Comune rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte affidata a terzi.
5. Il Ministero dell'interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra il Comune e le ditte o società terze; il Comune si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Articolo 17
Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

1. Il Comune e l'aggiudicatario dei servizi prestazionali si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel presente capitolato, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Comune, l'Ente Gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 9.
3. L'aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso aggiudicatario, del Comune o di terzi, manlevando e mantenendo indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'accordo.

Articolo 18
Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dal Comune tra i propri dipendenti o collaboratori ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.
In particolare, il direttore dell'esecuzione:
 - a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni ricevute;
 - b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione in via di urgenza;
 - c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - d) fornisce l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50;
 - e) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50;
 - f) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
 - g) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
 - h) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

- i) segnala tempestivamente eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
 - j) elabora il certificato di ultimazione/regolare esecuzione delle prestazioni;
 - k) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione.
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.

Articolo 19

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Comune, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio o anche mediante proprio personale.
2. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
3. L'attività di controllo da parte del Comune è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'accordo con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta ai fini dell'accertamento e del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

Articolo 20

Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. Gli aggiudicatari assicurano la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati.

L'aggiudicatario trasmette inoltre al Comune una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 21

Penali

1. Il Comune, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il **5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile**, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, **per ogni inadempimento riscontrato**.
2. Il Direttore dell'Esecuzione, **c o n t e s t a** per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, **gli inadempimenti contrattuali** che danno luogo all'applicazione delle penali al Soggetto Gestore, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Il Comune applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. Il Comune, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione dovute al Soggetto Gestore, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 22

Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 9, del presente capitolato;
 - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
 - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle

- attrezzature;
- e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore contributivo mensile;
 - f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
 - g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - h) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) la perdita in capo all'eventuale terzo aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'accordo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 23

Esecuzione in danno

1. Il Comune nel caso in cui il Soggetto Gestore non esegua le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dal Comune sono a totale carico del Soggetto Gestore.

Articolo 24

Corrispettivi

1. Il calcolo dei corrispettivi è effettuato:
- per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ovvero del registro delle presenze cartaceo, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
 - per i servizi di cui all'art. 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica), e al *pocket money*;
3. E' altresì previsto, per i centri di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) fino a 50 posti, il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche sulla base di specifica rendicontazione secondo le tariffe previste dal CCNL.

Articolo 25

Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere richiesto in sei rate bimestrali posticipate.
2. L'Ente Gestore trasmette al Comune con cadenza bimestrale, a corredo delle richieste di

liquidazione, fatture elettroniche che dovranno riportare il Codice Identificativo Gare e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni Iban. Dovranno essere inoltre conformi al regime dello Split Payment previsto dall'art. 1, comma 629, lett. B) della legge 190/2014.

3. Gli aggiudicatari trasmettono al Comune, con cadenza bimestrale, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

4. In conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle richieste di pagamento il Soggetto Gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:

- il **registro delle presenze** degli ospiti;
- il **rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso** firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione **unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;**
- **la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;**
- **la copia del registro del *pocket money*** timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- **il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti**, nel caso di centri di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a).

Il medesimo Soggetto Gestore trasmette inoltre al Comune :

- **il rendiconto dei costi sostenuti;**
- **la copia dei contratti di lavoro** del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
- **i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;**
- **l'elenco dei fornitori** impiegati per l'esecuzione del servizio;
- **le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto, regolarmente quietanzate** e per i contratti con fornitori.

5. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, anche sulla base della documentazione di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

8. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte del Comune.

9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

10 Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti

dalle norme di contabilità degli Enti Locali, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà del COMUNE, il gestore non può opporre eccezione al Comune , né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), il Comune procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Articolo 26

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a). a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - b). ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. Il gestore è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.

Articolo 27

Recesso dal contratto

1. Il Comune può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni.
2. Il Comune, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Soggetto Gestore tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Ente Locale che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.
3. In caso di recesso per giusta causa, il Soggetto Gestore ha diritto al contributo spettante per quanto correttamente eseguito, secondo le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 28

Divieto di cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il credito ed il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, IL COMUNE, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 29

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. Il Comune ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Il Comune è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali appaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Comune fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.

Articolo 29

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Comune.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'art. 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro e comunque in inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 30

Patto di integrità

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Articolo 31 Contenzioso

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse alla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di XXXXXXX. Eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede del Comune di XXXXX, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.

Costituiscono parte integrante del presente capitolato d'accordo i seguenti allegati:

<i>Tabella dotazione personale</i>	<i>Allegato A</i>
<i>Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza</i>	<i>Allegato B</i>
<i>Specifiche tecniche integrative relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni – lotto unico – - centri di cui all'art. 1, comma 2 lett. A), dello schema di capitolato con capacità ricettiva fino a 50 posti (singole unità abitative)</i>	<i>Allegato 1 bis</i>
<i>- centri di cui all'art. 1 comma 2 lett. B) dello schema di capitolato con capacità recettiva fino a 50 posti (centri collettivi)</i>	<i>Allegato 2 bis</i>
<i>Standard igienico Sanitari</i>	<i>Allegato C</i>
<i>Attività ordinarie del servizio di pulizia: Tabella Frequenze delle attività</i>	<i>Allegato D</i>